



L'INPS con circolare n. 25/2025, ha comunicato la misura dei massimali mensili in vigore dal 1° gennaio 2025, al lordo e al netto della quota di riduzione del 5,84%, determinata ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 41/1986.

La normativa prevede la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in misura pari all'importo del massimale qualora, confrontando tale valore con quello ottenuto applicando alla retribuzione utile per il calcolo dell'integrazione la percentuale dell'80% al netto del 5,84% (pari a 75,328%) quest'ultimo importo risulti superiore al massimale.

Riportiamo di seguito gli importi dei suddetti massimali in vigore dal 1° gennaio 2025.

MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 2025

Massimali assegno di integrazione salariale	
IMPORTO LORDO (€)	IMPORTO NETTO (€)
1.404,03	1.322,05

MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE 2025 (QUOTA ORARIA)

MASSIMALE (netto)			
MESE	MASSIMALE MENSILE	DIVISORE ORE MENSILI	QUOTA ORARIA
GENNAIO	1.322,05	184	7,18 €
FEBBRAIO	1.322,05	160	8,26 €
MARZO	1.322,05	168	7,87 €
APRILE	1.322,05	176	7,51 €
MAGGIO	1.322,05	176	7,51 €
GIUGNO	1.322,05	168	7,87 €
LUGLIO	1.322,05	184	7,18 €
AGOSTO	1.322,05	168	7,87 €
SETTEMBRE	1.322,05	176	7,51 €
OTTOBRE	1.322,05	184	7,18 €
NOVEMBRE	1.322,05	160	8,26 €
DICEMBRE	1.322,05	184	7,18 €

NASPI 2025

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.436,61 euro per il 2025.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2025, 1.562,82 euro.

DIS-COLL 2025

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.436,61 euro per il 2025.

L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2025, 1.562,82 euro.